

Il fondo vite.

Danni da “Mal dell’esca” alle piante.



> Che cosa copre?

Il Fondo ha come scopo il ristoro dei danni subiti dai produttori agricoli, per la **perdita delle piante** di vite **perse nell’anno** (collassate nell’anno – non quelle morte gli anni precedenti) causata dalla fitopatia denominata “**Mal dell’esca**” ai vigneti dal 3° anno di impianto per i successivi 12 anni, fino al 15° anno. Su vigneti con sostituzione impianto scalare (zone collinari) si farà riferimento all’età della singola pianta colpita (15 anni).

> Cosa e quando risarcisce?

La singola pianta di vite collassata nell’anno, qualora tali piante, risultino superiori a seguenti limiti:

- **3%** per i vigneti dal **3° all’8° anno di impianto** (es. 90 piante per vigneti con investimenti di 3.000 piante/ha);
- **5%** per i vigneti dal **8° al 12° anno di impianto** (es. 150 piante per vigneti con investimenti di 3.000 piante/ha);
- **7%** per i vigneti dal **12° al 15° anno di impianto** (es. 210 piante per vigneti con investimenti di 3.000 piante/ha).

In questi casi viene riconosciuta una compensazione per Pianta pari a 10 €. Non sono riconosciute compensazioni complessive inferiori a 100€.

> Limiti

Il Fondo interviene e remunera i danni al netto della franchigia del 10% della compensazione con un limite minimo di € 100 per sinistro e azienda.

Sono stabiliti limiti massimi di compensazione complessiva per anno pari a:

- € 600,00/ha;
- € 3.000,00 per singola Impresa Agricola.

